

BURC n° 07 del 07 gennaio 2002

Decreto n. 2689 del 31 dicembre 2001

SETTORE PROPONENTE - Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania concernente l'emanazione del regolamento "Interventi a favore delle aziende turistiche intesi al prolungamento della stagione, collegati alla situazione di crisi determinatasi a seguito degli eventi dell'11 settembre 2001".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 5298 del 19.10.2001 sono stati approvate delle misure di intervento a favore delle aziende turistiche che prolunghino la stagione, in collegamento alla situazione di crisi determinatasi a seguito dei recenti drammatici eventi internazionali verificatisi negli Stati Uniti d'America;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 5636 del 27/10/2001 di integrazione e modifiche del precedente provvedimento la Giunta Regionale, ritenendo necessario estendere gli interventi ad altre attività turistiche, quali le agenzie di viaggio, nonché snellire il procedimento di accesso ai finanziamenti, ha approvato detto regolamento;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, la quale prevede che i regolamenti regionali siano emanati con atto del Presidente della Giunta Regionale

EMANA

Il regolamento "INTERVENTI A FAVORE DELLE AZIENDE TURISTICHE INTESI AL PROLUNGAMENTO DELLA STAGIONE, COLLEGATI ALLA SITUAZIONE DI CRISI DETERMINATASI A SEGUITO DEGLI EVENTI DELL'11 SETTEMBRE 2001".

ARTICOLO 1

(disposizioni generali)

La Regione Campania si fa carico di un'azione di sostegno al comparto turistico i cui contenuti sono incentrati su incentivazioni alle aziende turistiche di cui al successivo art. 3 e che si collegano alla grave crisi intervenuta nel settore a seguito degli eventi internazionali verificatisi negli Stati Uniti d'America l'11 settembre 2001.

L'agevolazione consiste nell'assunzione a carico delle Regione per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre degli oneri previdenziali sostenuti per ciascun dipendente dalle aziende turistiche e relativamente al periodo di apertura.

ARTICOLO 2

(prolungamento della stagione turistica)

Allo scopo di favorire l'occupazione nel settore turistico attraverso il graduale superamento della stagionalità dell'offerta, la Regione Campania concede un'agevolazione contributiva a favore dei soggetti elencati nel successivo art. 3 che anticipino o posticipino il periodo di apertura dell'azienda rispetto all'anno solare precedente, nelle forme del rimborso, a consuntivo ed a presentazione della documentazione di cui al successivo art. 4, degli oneri previdenziali versati all'INPS per il periodo di maggiore apertura.

ARTICOLO 3

(soggetti beneficiari)

Sono destinatari dei contributi enti pubblici o soggetti privati localizzati in Campania che svolgono attività di interesse turistico mediante la gestione di una delle seguenti strutture: alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, stabilimenti termali, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio.

ARTICOLO 4

(ammissibilità e valutazione delle istanze)

Gli operatori turistici che intendono accedere ai contributi di cui all'art. 1 del presente regolamento, entro il 31 gennaio 2002 dovranno avanzare istanza alla Regione Campania - Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle Altre Attività di Supporto Turistico - via S. Lucia n.81 Napoli, corredata dalla seguente documentazione:

- Licenza di esercizio;
- dichiarazione del Comune di conformità della struttura alle norme urbanistiche, ovvero autocertificazione;
- certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese, completo dell'annotazione fallimentare;
- copia mod. DM/10 relativi ai mesi per i quali si chiede il contributo, certificato dal consulente del lavoro;
- prospetto, con imponibile contributivo, relativo ai mesi per i quali si chiede il contributo, con evidenziato il costo contributivo a carico dell'azienda e vistato dal consulente del lavoro aziendale.

La Regione entro 30 giorni dalla richiesta provvederà alla erogazione del rimborso.

Gli operatori turistici che intendono accedere ai contributi di cui all'art. 2, dovranno presentare la medesima documentazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza allegando altresì il prospetto della forza lavoro dell'anno precedente risultante dal libro matricola.

ARTICOLO 5

(entità delle agevolazioni)

Nel rispetto del Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 gli aiuti complessivi accordati ad una medesima impresa in base al presente Regolamento non può superare i 100.000 EUR su un periodo di tre anni (regime de minimis).

ARTICOLO 6

(dotazione finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente Regolamento si provvederà attraverso l'istituzione di un apposito capitolo del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2002 di nuova istituzione per l'importo complessivo di Lire 7 miliardi.

31 dicembre 2001

Bassolino